



Comune di Serra Ricco'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E RIS. UMANE

<i>N. 270 Reg. Generale</i>	<i>Data 20-07-2020</i>	<i>N. 20 /Reg. Servizio</i>
OGGETTO		
REVOCA DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1 PRESSO I COMUNI DI SERRA RICCÒ E MIGNANEGO, COME DI SEGUITO SPECIFICATO: 1) PRESSO COMUNE DI SERRA RICCO': DUE POSTI 2) PRESSO COMUNE DI MIGNANEGO: UN POSTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 449 REG. GENERALE DEL 18.11.2019.		
Importo complessivo: €		

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01.03.2019 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12.03.2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 05.09.2019 avente ad oggetto "Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019-2021(PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica";

Vista la Determinazione n. 43 del Servizio Segreteria, n. 449 Reg. generale, del 18.11.2019 avente ad oggetto "SELEZIONE PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1";

Richiamato, altresì, l'art. 8 del predetto bando di concorso che cita "L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.";

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *"...di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso indetto con determinazione n. 43 del Servizio Segreteria, n. 449 Reg. generale, del 18.11.2019 avente ad oggetto "SELEZIONE PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1";

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;

Visti il D.Lgs. 165/2001;

Visti il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati, infine, i principi costituzionali di legalità, imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica di cui all'art. 97 della Costituzione osservati al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura concorsuale de quo;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- ĩ di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del bando di concorso indetto con determinazione n. 43 del Servizio Segreteria, n. 449 Reg. generale, del 18.11.2019 avente ad oggetto "SELEZIONE PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1";
- ĩ di disporre la pubblicazione di un avviso di revoca da pubblicare all'Albo on-line del Comune di Serra Riccò e sul sito istituzionale dell'Ente;
- ĩ di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- ĩ di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ANTONIO RUSSO**

Atto Firmato Digitalmente ai sensi degli Articoli del Cad.